



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI TARI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5353/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - TARI - Presupposto applicativo - Locali o aree scoperte ad uso privato - Condizioni - Esenzione - Prova a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie

Massima

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che il ricorrente aveva dimostrato la sussistenza del vincolo di pertinenzialità, che consente di applicare una tassazione unitaria, trattandosi di immobile da sempre adibito a *garage* ed alienato congiuntamente all'appartamento).

Rif. normativi

Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 6, Sentenza n. 4961 del 2/3/2018 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sezione 6-5, Ordinanza n. 21335 del 6/7/2022 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro